

COMUNE DI FERRAZZANO

Verbale del 13 settembre 2017

Oggetto: Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo e per la ripartizione del fondo 2017

La sottoscritta Daniela Priolo revisore del Comune di Ferrazzano

premessò

- che l'art.5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 e successive modificazioni prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Revisore dei Conti dell'Ente. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata alla sottoscritta entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal Revisore dei Conti dell'Ente"
- che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 19 luglio 2017 una preintesa per l'applicazione dei seguenti istituti contrattuali: progressioni orizzontale, criteri per la ripartizione del fondo per il salario accessorio, criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, criteri di ripartizione delle risorse destinate ai compensi incentivanti la produttività;
- che detta preintesa è stata trasmessa alla sottoscritta in data 25 agosto 2017;
- che nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;
- che la sottoscritta ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;
- che dalle tabelle dimostrative risulta un fondo da ripartire pari ad € 14.201,63;

attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

IL REVISORE
